

Ordinanza
sulla protezione delle zone palustri
di particolare bellezza e di importanza nazionale
(Ordinanza sulle zone palustri)

del 1° maggio 1996 (Stato 25 luglio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23b capoverso 3 e 23c capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

¹ L'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (inventario delle zone palustri) comprende gli oggetti enumerati nell'allegato 1.

² L'inventario non è esaustivo; è regolarmente controllato e aggiornato.

Art. 2 Descrizione degli oggetti

¹ La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. In quanto allegato 2, questa pubblicazione è parte integrante della presente ordinanza.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso la Cancelleria federale, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e i Cantoni. Questi ultimi designano i servizi interessati.

Art. 3 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:

- a. i proprietari fondiari;
- b. i gestori, segnatamente nel settore agricolo e silvicolo;
- c. i titolari di concessioni e di autorizzazioni per costruzioni e impianti;
- d. i Comuni;
- e. le organizzazioni che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 LPN.

² Nel settore delle concessioni e dei piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni e impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti.

RU 1996 1839

¹ RS 451

³ Se il perimetro preciso non è ancora stato fissato, l'autorità cantonale competente prende su domanda una decisione di accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Chiunque presenta una domanda deve poterla fondare sull'esistenza di un interesse degno di protezione.

Art. 4 Obiettivi della protezione

¹ In tutti gli oggetti:

- a. il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zone palustre;
- b. sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi culturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento;
- c. si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991² sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'Ufficio federale;
- d. è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile.

² Le descrizioni degli oggetti nell'allegato 2 servono ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione.

² Essi provvedono segnatamente affinché:

- a. i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza;
- b. siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1^{bis} LPN che si trovano all'interno di una zona palustre;
- c. la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri;
- d. costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di

² RS 451.1

ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione;

- e. l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione;
- f.³ laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN⁶.

Art. 6 Termini

¹ I provvedimenti previsti nell'articolo 3 capoverso 1 e nell'articolo 5 devono essere presi entro il termine di 3 anni.

² Per i Cantoni di media e debole capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone palustri rappresenta un onere considerevole, questo termine è di sei anni quando si tratta di oggetti la cui conservazione non è minacciata. Il Dipartimento federale dell'interno designa i Cantoni interessati.

Art. 7 Protezione precauzionale

Le costruzioni, gli impianti e le modifiche di terreno, nonché i cambiamenti notevoli del modo di utilizzazione del suolo sono vietati negli oggetti fintantoché i Cantoni non hanno preso provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se sono compatibili con l'articolo 5.

Art. 8 Riparazione dei danni

I Cantoni provvedono, ogni volta che si presenti l'occasione, affinché danni esistenti agli oggetti vengano riparati nella misura del possibile.

Art. 9 Obblighi della Confederazione

¹ Nella loro attività, le autorità, i servizi, gli istituti e le aziende federali sono tenuti a rispettare gli obiettivi della protezione.

² Prendono i provvedimenti previsti negli articoli 5, 7 e 8 nei settori di loro competenza in virtù della legislazione speciale federale applicabile.

³ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

⁶ RS 451.1

Art. 10 Resoconto

Fintantoché non hanno preso i provvedimenti necessari giusta l'articolo 3 capoverso 1 e l'articolo 5, alla fine di ogni anno i Cantoni stendono una relazione per l'Ufficio federale sullo stato della protezione delle zone palustri sul loro territorio.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione consiglia e sostiene i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dall'articolo 22 OPN⁴.

Art. 12 Modificazione del diritto previgente

L'ordinanza del 24 gennaio 1996⁵ sui contributi a fini ecologici è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

...

Art. 13 Disposizione transitoria

¹ Fino alla messa a punto definitiva dello stesso, la protezione dell'oggetto n. 268 Grimsel è retta dall'articolo 29 capoverso 1 lettera c OPN⁶ nonché dall'articolo 9 della presente ordinanza.

² L'oggetto è descritto nell'allegato 3

³ Le prestazioni della Confederazione sono rette dall'articolo 11.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁴ RS 451.1

⁵ [RU 1996 1007 1842, 1997 2458. RU 1999 295 art. 6 lett. b)]

⁶ RS 451.1

Allegato 1
(art. 1)

Lista delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

N.	Località	Cantoni	Comuni
1	Rothenthurm	ZG, SZ	Einsiedeln, Feusisberg, Oberägeri, Rothenthurm
2	Les Ponts-de-Martel	NE	Brot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel, Noiraigue, Travers
3	Schwantenu	SZ	Einsiedeln
5	Pfäffikersee	ZH	Fehrltorf, Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon
6	Zugerberg	ZG	Walchwil, Zug
7	Etang de la Gruère	JU, BE	Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier, Tramelan
8	Hinter Höhi	SG	Amden, Nesslau
9	La Vraconnaz	VD	Sainte-Croix
10	Breitried/Unteriberg	SZ	Einsiedeln, Unteriberg
11	Chaltenbrunnen	BE	Meiringen, Schattenhalb
12	La Chaux-des-Breuleux	JU, BE	La Chaux-des-Breuleux, Mont-Tramelan, Saignelégier, Tramelan
13	Habkern/Sörenberg	LU, BE	Beatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach-Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienersee, Schangnau
15	Glaubenberg	OW, LU	Alpnach, Entlebuch, Flühli, Giswil, Hasle, Sarnen, Schüpfheim, Schwarzenberg
16	Bellelay	BE	Châtelat, Saicourt
19	Lauenensee	BE	Gsteig, Lauenen
21	Vallée de Joux	VD ⁷	L'Abbaye, le Chenit
22	Gamperfin	SG	Grabs
25	Ibergeregg	SZ	Alpthal, Einsiedeln, Oberiberg, Schwyz, Unteriberg

⁷ RU 1996 2448

N.	Località	Cantoni	Comuni
27	Les Pontins	BE	Saint-Imier, Sonvilier
33	Les Gurles	FR	Grangettes, Marsens, Maules, Riaz, Romanens
35	La Chaux-d'Abel	BE, JU	Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier
37	Hirzel	ZH	Hirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil
38	Rotmoos/Eriz	BE	Eriz, Horrenbach-Buchen, Schangnau, Sigriswil
39	Lac de Lussy	FR	Châtel-Saint-Denis, Remaufens
45	God da Staz/ Stazerwald	GR	Celerina/Schlarigna, St. Moritz
53	San Bernardino	GR	Hinterrhein, Mesocco
55	Schwändital	GL	Näfels, Oberurnen
56	Alp Nadéls	GR	Trun
59	Wolzenalp	SG	Ebnat-Kappel, Nesslau
62	Schwägalp	SG, AR, AI	Alt St. Johann, Gonten, Hundwil, Krummenau, Nesslau, Schwende, Stein, Urnäsch
66	Chellen	SG	Ebnat-Kappel, Hemberg, Krummenau, Wattwil
88	Creux du Croue	VD	Arzier
93	Le Niremout	FR	Châtel-Saint-Denis, Semsales
94	La Brévine	NE	La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot
98	Klein Entlen	LU	Entlebuch, Flühli, Hasle, Schüpfheim
99	Col des Mosses/ La Lécherette	VD	Château-d'Oex, Ormont-Dessous
105	Unterägeri	ZG	Unterägeri, Zug
106	Wetzikon/Hinwil	ZH	Dürnten, Gossau, Hinwil, Wetzikon
109	Furner Berg	GR	Furna, Jenaz, Schiers
110	Fulensee	UR	Erstfeld
118	Sparenmoos/Neuenberg	BE	Boltigen, Zweisimmen
119	Haslerberg/Betelberg	BE	Lauenen, Lenk

N.	Località	Cantoni	Comuni
132	Unter Hüttenbüel	SG	Ebnat-Kappel, Gommiswald, Rieden, Wattwil
163	Gurnigel/Gantrisch	BE	Blumenstein, Guggisberg, Rüeggisberg, Rüscheegg, Rüti bei Riggisberg
189	Lucomagno/Dötra	TI	Olivone
204	Göscheneralp	UR	Göschenen
217	Alp Flix	GR	Sur
226	Val Fenga	GR	Ramosch, Sent
227	Faninpass	GR	Fideris, Jenaz, Peist
232	Oberbauen/Scheidegg	NW/UR	Emmetten, Seelisberg
235	Sägel/Lauerzersee	SZ	Arth, Lauerz, Steinen
251	Maschwander Allmend	ZG, ZH	Cham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden
260	Piano di Magadino	TI	Cadenazzo, Cugnasco, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Magadino, Sant'Antonio, Sementina
N.	Località	Cantoni	Comuni
263	Val da Sett	GR	Bivio
265	Tamangur	GR	Scuol, Valchava
275	Petersinsel	BE	Erlach, Twann
280	Aare/Giessen	BE	Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen
289	Les Grangettes	VD	Noville
296	Le Marais des Monod	VD	Apples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny
302	Val de Réchy	VS	Nax
315	Maighels	GR	Tujetsch
319	Riet/Tamons	SG	Mels
320	Tratza-Pany	GR	Luzein
322	Albrun	VS	Binn
324	Vorder Höhi	SG	Alt St. Johann, Amden
325	Alpe di Chièra	TI	Oscio, Quinto

N.	Località	Cantoni	Comuni
326	Monti di Medeglia	TI	Isona, Medeglia, Robasacco
336	Amsoldingen	BE	Amsoldingen, Höfen, Thierachern, Uebeschi
339	Albrist	BE	St. Stephan
347	Alpe Zaria	TI	Fusio
351	Frauenwinkel	SZ	Freienbach
357	Urnerboden	UR, GL	Linthal, Spiringen
359	Plaun Segnas Sut	GR	Flims
364	Alp da Stierva	GR	Mon, Salouf, Stierva
365	Alp Anarosa	GR	Casti-Wergenstein
368	Buffalora	GR	Tschierv
369	Plan da San Franzesch	GR	Poschiavo
370	Hilferenpass	LU	Escholzmatt, Flühli, Marbach
378	Neeracher Ried	ZH	Dielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur
385	Lüttelsee	ZH	Bubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Stäfa
387	Gräppelen	SG	Alt St. Johann
390	Bachsee	BE	Grindelwald
391	Grosse Scheidegg	BE	Grindelwald
414	Durannapass	GR	Conters im Prättigau, Langwies
N.	Località	Cantoni	Comuni
416	Grande Cariçaie	VD, FR, BE, NE	Autavaux, Chabrey, Champmartin, Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres, Châbles, Cudrefin, Delley, Estavayer-le-Lac, Font, Forel, Gampelen, Gletterens, Haut- Vully, Ins, Marin-Epagnier, Portalban, Yverdon-les-Bains, Yvonand
419	Steingletscher	BE	Gadmen
420	Fänerenspitz	AI, SG	Altstätten, Oberriet, Rüte
421	Val da Campasc/Passo del Bernina	GR	Poschiavo

Allegato 2⁸
(art. 2 e 4)

Descrizione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale

⁸ Il testo di questo allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Conformemente all'articolo 2 capoverso 2, può essere consultato in ogni momento presso la Cancelleria federale, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e i Cantoni.

Allegato 3⁹
(art. 13)

Descrizione dell'oggetto n. 268 Grimsel la cui messa a punto non è terminata (Comune di Guttannen BE)

⁹ Questo all. non è riprodotto né nella RS né nella RU. Il testo originale tedesco e il relativo piano sono pubblicati nella AS **1996** 1847.